

VERBALE DI SEDUTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N.15 DEL 29/05/2024

Il giorno **29** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventiquattro**, il dott. Rossi Germano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2021 per il triennio 01/12/2021 - 30/11/2024, presso la sede del Comune di Luzzara, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- ✓ Schema di determinazione del responsabile del servizio finanziario ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022";
- ✓ Prospetto allegato al suddetto schema di determinazione relativo alla quantificazione del suddetto Fondo;

con l'assistenza e collaborazione telefonica del responsabile del servizio finanziario, Terzi dott. Marco, redige il presente verbale per l'espressione del:

PARERE sulla proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022";

Presa visione dello schema di determinazione di cui sopra e del relativo allegato di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024;

Preso atto che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 ammonta a complessivi € **125.831,05**, di cui non soggette al limite di legge per:

- ✓ € 2.246,40 di parte stabile ai sensi dell'art.67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 (data dalla differenza fra l'incremento lordo di cui all'art. 67, comma 2, lett a) - CCNL 2016-2018 di € 2.912,00 e quello relativo ai dipendenti in servizio presso l'Ente al 31/12/2015 e trasferiti presso l'Unione Bassa Reggiana a decorrere dal 01/01/2016 di € 665,60);
- ✓ € 787,68 di parte stabile ai sensi dell'art.67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016-2018;
- ✓ € 2.197,00 di parte stabile per incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett b) CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i dipendenti in servizio al 31/12/2018);
- ✓ € 903,75 di parte stabile per differenziali stipendiali (ex PEO) ai sensi dell'art.79, comma 1, lett. d) CCNL 2019-2021;
- ✓ € 3.353,31 di parte stabile per differenziale costo cat. B1-B3G e D1-D3G su base annua a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (01/04/2023) (art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021);
- ✓ € 4.773,16 di parte variabile interamente derivanti da economie su fondo lavoro straordinario dell'anno precedente (2023);
- ✓ € 50.000,00 di parte variabile quale quota per incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023;
- ✓ € 878,06 di parte variabile quali risorse ex art. 604 della Legge n. 234/2021 nella misura dello 0,22% del Monte salari 2018 da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 (P.O.) - Quota 2024;
- ✓ € 2.833,53 di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 13/2023 nella misura dello 5% della parte stabile del Fondo certificato dell'anno 2016, previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge ivi previste;

di cui soggette al limite di legge per:

- ✓ € 65,43 di parte stabile quale incremento art. 67, comma 2) lett. c) CCNL 2016-2018 Ria su cessati anno precedente;
- ✓ € 3.437,50 di parte variabile quale quota parte dell'1,2% del Monte salari 1997 ai sensi dell'art. 67, comma 4 del CCNL 2016-2018;
- ✓ € 130,78 di parte variabile quale importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 2018-2020 (Ria mensilità residue) su cessati anno precedente.

Richiamati:

- ✓ l'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001, il quale demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
- ✓ la Circolare RGS n. 18 prot. 79323 del 27/04/2017 che, a pagina 166 già prevedeva che: “(...) la certificazione [dell'organo di revisione] può riguardare indifferentemente sia la sola certificazione della costituzione del fondo (come peraltro raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 come base di avvio della contrattazione integrativa), sia la certificazione complessiva, riferita quindi tanto alla verifica della corretta e legittima quantificazione delle risorse che al positivo vaglio del contratto integrativo.”;
- ✓ il CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018, ed in particolare l'art. 67 del medesimo, ad oggetto: “Fondo risorse decentrate: costituzione”;
- ✓ il CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 16/11/2022, ed in particolare l'art. 79 del medesimo, ad oggetto: “Fondo risorse decentrate: costituzione”;
- ✓ l'art. 14, comma 4 del CCNL 01/04/1999 che, in materia di lavoro straordinario prevede che: “A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 (ora art. 79 del CCNL 2019-2021) con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale”;
- ✓ l'art.23, comma 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che: “(...) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (...)”, quantificato in € 56.670,66;
- ✓ che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 veniva decurtato di € 1.250,00, quali somme destinate all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'ente, ai sensi dell'art.7, co.4, lett. u) e art.67, comma 7 del CCNL 2016-2018. La suddetta decurtazione resta confermata per gli anni seguenti;
- ✓ l'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. che prevede da parte degli ee.ll. la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;

- ✓ la Circolare RGS n. 19 prot. 79323 del 27/04/2017 laddove, a pag. 167, si conferma che ai fini della quantificazione del limite previsto per il Fondo medesimo “non rilevano (...) le economie fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (così come le risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente) (...)”;
- ✓ la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 18 prot. 106929 del 22/05/2018, laddove, a pag. 171, si afferma che “(...) nel Fondo certificato 2016 possono essere presenti voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016 (risorse Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, liquidazioni sentenze favorevoli all’ente eccetera); (...)”;
- ✓ la nota del MEF prot. 257831 del 18/12/2018, avente ad oggetto: “Regione Lombardia – Giunta - Richiesta di parere in ordine alle risorse per il finanziamento del salario accessorio”;
- ✓ l’art. 33, commi da 2 a 2-quater del d.l. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni con L. 58 del 28/06/2019;
- ✓ il decreto ministeriale del 17/03/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020), previsto in attuazione dell’art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- ✓ la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 18 del 28/06/2021 ad oggetto: “Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;
- ✓ la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 10/06/2022 ad oggetto: “Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

Preso atto che:

- ✓ la relazione tecnico-finanziaria di cui all’art. 40-bis, comma 2 del DLgs. 165/2001 verrà redatta dal responsabile del servizio finanziario del comune di Luzzara, Terzi dott. Marco, ad avvenuta sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo collettivo ed annessa intesa economica per l’anno 2024; essa sarà esaminata in sede di verifica della compatibilità normativa e finanziaria della contrattazione integrativa per l’utilizzo del Fondo risorse decentrate del personale dipendente del comune di Luzzara per l’anno 2024;
- ✓ dalle risultanze della spesa di personale per l’anno 2023, determinate in sede di approvazione del rendiconto di esercizio 2023 emerge il pieno rispetto dei suddetti limiti di spesa;
- ✓ dalle risultanze della spesa di personale per l’anno 2024, secondo la previsione contenuta nel bilancio di previsione 2024-2026, aggiornata ad oggi, comprensiva altresì della previsione di spesa relativa ai servizi gestiti in forma associata dall’Unione dei comuni ‘Bassa reggiana’, emerge il pieno rispetto dei vigenti limiti di legge;

Per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del DLgs. 165/2001, il Revisore unico, constatato che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, evidenzia come l’Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l’importo del fondo 2016 ridotto in relazione all’andamento occupazionale.

Tutto ciò premesso, si dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e si **esprime parere favorevole** in merito alla richiesta di certificazione del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2024 sin qui adottato.

Il presente verbale viene consegnato al Servizio Finanziario dell'Ente affinché sia debitamente conservato agli atti, dando atto che altra copia viene conservata a cura del Revisore Unico.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Langhirano (PR), li XXX/05/2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Germano Rossi